



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

CIRCOLARE N. 42/26

ROMA, 08 -10-2026

Impiantisti: Intervento INPS sui codici di autorizzazione _ messaggio n. 3145/2026

Roma, 8 ottobre 2026_ A partire dal mese di settembre, da controlli effettuati e segnalazioni ricevute, è stata rilevata un'operazione condotta dall'Inps a livello nazionale diretta a modificare i Codici autorizzativi assegnati alle imprese dei settori dell'impiantistica, rientranti nei codici statistico contributivi (CSC) da 4.13.02 a 4.13.08.

L'Istituto infatti, in applicazione di un risalente orientamento (circ. n. 264/1997), in base al quale le imprese rientranti nei codici citati sarebbero connesse e complementari alle attività di costruzioni vere e proprie, ha sostituito il Codice autorizzazione (CA) 5C precedentemente assegnato, corrispondente alle aziende artigiane di cui all'art. 4, lett. a) della Legge quadro 443/85 (aziende che non svolgono lavorazioni in serie), con il CA 5G, corrispondente invece alle aziende artigiane ex art. 4, lett. e) della citata legge (aziende di costruzioni edili).

Tale intervento, peraltro non anticipato da alcun annuncio sui canali ufficiali dell'Istituto né da comunicazioni alle aziende interessate o alle Associazioni di categoria, produce efficacia dal 1° luglio u.s. (senza effetto retroattivo nei limiti prescrizionali di legge).

L'effetto della modifica dei CA, in conseguenza del cambio di riferimento normativo sui limiti dimensionali, sarebbe innanzitutto la riduzione da 18 dipendenti (22 se le unità aggiuntive sono apprendisti) a 10 (14 se le unità aggiuntive sono apprendisti), ai fini dell'inquadramento nel settore artigiano.

La nostra Confederazione, già dall'emanazione della circolare 264/97, ha ritenuto non applicabile agli impiantisti l'orientamento espresso da INPS: infatti, a quanto risulta, l'orientamento di prassi non ha trovato che una parziale applicazione e, almeno in via generale, solo per alcune delle lavorazioni il cui vincolo di sussidiarietà all'attività edile sia di maggiore evidenza (es. tinteggiatura). Sulla materia, peraltro, come ricordato dallo stesso Istituto nella circolare 264 in esame, si è formato a suo tempo un consistente contenzioso.

Al riguardo, anche a fronte di tale contenzioso, molte Commissioni regionali dell'Artigianato si sono espresse riconoscendo la specificità delle imprese del settore impianti rispetto all'edilizia, anche in virtù delle certificazioni previste dal DM 37/2008, e ritenendo applicabili alle stesse i limiti dimensionali della lettera a) della Legge quadro 443/85.

Sulla delicata materia CASARTIGIANI, congiuntamente a Confartigianato e Cna, si è immediatamente attivata chiedendo un incontro formale presso la Direzione centrale Entrate dell'Istituto, diretto ad avviare una verifica nel merito dell'orientamento in esame, nonché sugli aspetti di metodo di cui non ha mancato di rilevare la particolare gravità, soprattutto a causa del mancato coinvolgimento delle Organizzazioni di categoria.

In esito al confronto apertosi con gli uffici, in occasione del quale l'Istituto si è detto disposto a recepire le osservazioni delle Associazioni di categoria, si anzitutto stabilito che la modifica dei CA non produca effetti in attesa dell'invio da parte dell'Istituto di istruzioni in materia, in seguito riportate nel messaggio n. 3145 del giorno 5 ottobre (che si riporta in allegato).

Con il messaggio 3145 in esame, una volta richiamato il quadro amministrativo tracciato dalla circolare 264/97 come sopra delineato, viene pertanto previsto che le imprese classificate con i CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 potranno riottenere il CA 5C originariamente posseduto mediante l'invio, a **partire dal giorno 23 ottobre p.v.**, di una apposita dichiarazione di responsabilità in ordine all'attività effettivamente svolta, utilizzando una procedura creata a tale fine nel Cassetto Previdenziale. Un facsimile di tale dichiarazione è allegato al messaggio in esame.

La nostra Confederazione sta al momento approfondendo con l'Istituto il merito di tale orientamento nonché gli aspetti applicativi dello stesso, allo scopo di potervi fornire indicazioni di maggiore dettaglio in merito all'adempimento richiesto.

Premesso quanto sopra si informa che sono altresì allo studio tutte le iniziative che si ritengono opportune a tutela delle imprese settore e sulle quali si fa pertanto riserva di prossime e tempestive comunicazioni.

ALLEGATO: MESSAGGIO INPS n. 3145 del giorno 5 ottobre 2026